



Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroali- mentare e degli oggetti d'uso (OPCNP)

20.05.2020

I. Contesto

L'ordinanza in esame fissa a livello federale compiti e responsabilità disciplinate dal piano di controllo nazionale come indicato nella legge sulle derrate alimentari (art. 42 cpv. 2 LDerr, RS 817.0) e nella legge sull'agricoltura (art. 181 cpv. 1^{bis} LAgr RS 910.1). Il piano di controllo nazionale contiene in particolare gli indirizzi di massima della politica federale per la sicurezza delle derrate alimentari nonché i principi generali applicabili alle procedure di controllo ufficiale e di ispezioni basate sui rischi per le varie categorie di imprese e di prodotti. Il fatto di allestire un piano esecutivo unico per l'intera filiera agroalimentare permette di consolidare la coerenza delle strategie nazionali. L'ordinanza armonizza inoltre l'esecuzione dei controlli fissando gli intervalli massimi applicabili ai controlli di base delle imprese. In particolare, il rapporto annuale comune sul piano di controllo nazionale permette di verificarne la corretta implementazione, di identificare le priorità in funzione dei rischi e di mettere in evidenza le procedure di controllo più efficaci. L'ordinanza in esame offre al Consiglio federale uno strumento per gestire la sicurezza della filiera agroalimentare a livello nazionale.

La presente revisione tiene conto del contesto internazionale e in particolare dell'abrogazione del Regolamento (CE) n. 882/2004¹ e delle due decisioni subordinate riguardanti, da un lato, la struttura e il contenuto del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) e, dall'altro, il rapporto annuale. Questi testi sono stati sostituiti dal regolamento (UE) n° 2017/625². In tutta l'ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) si è cercato di adattare l'intera terminologia, laddove possibile, a quella della nuova ordinanza UE.

Inoltre, al momento dell'elaborazione della prima versione di questa ordinanza, non erano state incluse diverse disposizioni dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC, RS 910.15) relative ai controlli nel settore della produzione primaria interessati dal campo di applicazione di questa ordinanza. La presente revisione corregge questa situazione inserendo tali disposizioni nell'ordinanza.

¹ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

² Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, p. 1.



In parte tuttavia, i termini sono stati volutamente scelti diversamente dall'OCoC, visto che il PCNP non persegue esattamente gli stessi scopri dell'OCoC.

Poiché alcune disposizioni riguardano soltanto l'ambito della produzione primaria, la struttura dell'ordinanza è stata modificata per accogliere queste specifiche disposizioni.

II. Commenti alle disposizioni

Articolo 1 Oggetto

Il capoverso 1 precisa che il piano di controllo nazionale riguarda la filiera agroalimentare, ossia il concetto «dalla stalla alla tavola», ma anche gli oggetti d'uso, il che rientra perfettamente nel campo d'applicazione della legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (art. 1 LDerr). Il capoverso 2 precisa i punti principali trattati dall'ordinanza. Ora il termine «ispezione» non viene più definito come tale. Le ispezioni sono tuttavia da intendersi come elementi dei controlli ed è possibile continuare ad eseguirle. Inoltre si sottolinea il carattere pluriennale del piano di controllo nazionale. Il termine «pluriennale» è stato aggiunto in tutta l'ordinanza.

Articolo 2 Campo di applicazione

L'OPCNP copre due campi d'applicazione: in primo luogo i controlli sull'intera filiera agroalimentare e, in secondo luogo, i controlli sugli oggetti d'uso. L'ordine in cui i diversi campi sono citati nel capoverso 2 riflette la rispettiva posizione all'interno della filiera agroalimentare. La nuova lettera h riguarda i controlli delle designazioni o dichiarazioni sulle quali esistono prescrizioni specifiche nel diritto agricolo nonché le denominazioni che in Svizzera sono protette da un trattato internazionale.

Il capoverso 3 definisce gli ambiti di controllo ai quali non si applicano le disposizioni della sezione 3 e 4 (controllo dei processi). Si tratta dei controlli ai sensi dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (RS 916.140), dei controlli delle designazioni protette di cui agli articoli 14–16a LAgr e dei metodi di produzione equivalenti sulla base delle direttive di produzione di cui agli articoli 8–13 dell'ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (ODAgr).

I capoversi 4 e 5 della precedente ordinanza sul piano di controllo nazionale si trovano ora nella sezione 4 (Disposizioni specifiche per la produzione primaria).

Articolo 3 Definizioni

Le definizioni di questa ordinanza sono state adeguate e sono state aggiunte inoltre le definizioni di diversi tipi di controlli utilizzati. Il controllo di base (lett. d) serve a ottenere un quadro completo dell'azienda. Ciò significa che il controllo deve includere i punti sufficienti per valutare se l'impresa rispetta le prescrizioni pertinenti, senza effettuare tuttavia una verifica completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per i controlli di verifica (lett. d), si considera che essi hanno luogo dopo il controllo di base, durante il quale è stata rilevata l'inadempienza.

Altre definizioni possono essere inserite nel glossario esistente «Glossario e abbreviazioni Piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso» dell'USAV e dell'UFAG. Esso servirà a stabilire denominazioni unitarie di eventi e processi da parte degli organi di controllo della filiera agroalimentare ed è rilevante in particolare anche per la registrazione e trasmissione dei risultati di controllo.



Articolo 4 Obiettivo del piano di controllo nazionale pluriennale

Il PCNP ha come obiettivo principale l'instaurazione di un processo di ottimizzazione della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso. Sono previste quattro tappe:

1. analisi della situazione e individuazione degli obiettivi strategici e degli scopi operativi per la gestione dei rischi
2. valutazione delle misure di gestione dei rischi per gli obiettivi e gli scopi identificati
3. elaborazione di misure di gestione dei rischi
4. valutazione dell'efficacia delle misure per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi per mezzo di indicatori ed eventuali correzioni

Coprendo l'intera filiera agroalimentare, il PCNP punta inoltre a far sì che le diverse autorità interessate coordinino le misure da adottare per ridurre i rischi per la salute (umana, degli animali e delle piante) e per combattere i casi di inganni. L'idea è che le misure andrebbero adottate al livello della filiera dove sono in grado di produrre la massima efficacia.

Articolo 5 Contenuto del piano di controllo nazionale

Il contenuto del PCNP è ampiamente in linea con le disposizioni internazionali equivalenti, in particolare con l'articolo 110 del regolamento (UE) n. 2017/625. Il PCNP è un documento di un centinaio di pagine, recante i diversi elementi indicati dalle lett. a–m, pubblicato sul sito Internet dell'Unità federale per la catena alimentare (UFAL).

Articolo 6 Elaborazione, approvazione e revisione del piano di controllo nazionale

Per ottimizzare il sistema di controllo, è essenziale rivedere periodicamente il PCNP, tenendo conto in particolare delle valutazioni degli anni precedenti (cpv. 2). Il PCNP ha carattere politico e si ripercuote sulle risorse dei Cantoni. Per questo motivo, l'ordinanza prevede che i due dipartimenti interessati (DEFR e DFI) ne approvino l'adozione e le successive revisioni (cpv. 4 e 7). Il capoverso 5 specifica i fattori che possono comportare una revisione del PCNP. Le revisioni possono riguardare, per esempio, gli elementi che determinano dei cambiamenti nella valutazione della situazione o dell'organizzazione. Possono anche riguardare il contenuto del piano stesso nel momento in cui vi sono nuove conoscenze o emerge una situazione che al momento della pianificazione era sconosciuta.

Art. 7 Controlli di base

Il capoverso 1 fa riferimento all'allegato 1 per gli intervalli tra i controlli di base delle diverse aziende lungo la filiera agroalimentare. Gli intervalli tra i controlli variano, a seconda della categoria di impresa, da sei mesi a dieci anni. Gli intervalli massimi dei controlli sono stati definiti in funzione del rischio per le diverse categorie di aziende. L'azienda deve essere controllata risp. ispezionata almeno una volta entro gli intervalli definiti nell'allegato 1. Sono tuttavia ammessi controlli più frequenti, se gli organi di controllo sospettano un rischio maggiore di mancato rispetto delle prescrizioni legali.

Le aziende che non sono elencate nell'allegato 1 sono soggette ai controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali di esecuzione (capoverso 2).

Per armonizzare i controlli negli ambiti interessati, gli uffici possono stabilire, in collaborazione con le autorità esecutive, elenchi standardizzati dei punti da controllare e dei criteri per valutarli (capoverso 3). Tale prescrizione non è stata modificata. Queste liste riprendono le disposizioni fissate dalla legislazione e spiegano meglio ciò che ci si aspetta dall'impresa e secondo quali criteri sarà giudicata la conformità.

I capoversi 4 e 5 corrispondono all'articolo 8, capoversi 3 e 5 del diritto vigente.



Articolo 8 Controlli supplementari

Oltre ai controlli di base, è possibile effettuare altri controlli (a seconda dei rischi). Questi vengono eseguiti sulla base al rischio individuale della singola impresa. Questi controlli supplementari possono essere motivati per esempio dal sospetto fondato di un'infrazione nonché dalla necessità di verificare se vi sono cambiamenti sostanziali all'interno dell'azienda o se le misure di rettifica ordinate sono state adottate. Deve essere possibile effettuare controlli intermedi nelle aziende di produzione primaria animale il cui rischio è stato valutato come elevato dall'autorità cantonale; questi controlli intermedi non hanno alcuna influenza sulla frequenza dei controlli ai sensi dell'allegato 1.

Articolo 9 Delega dei controlli

L'autorità cantonale di esecuzione può incaricare un organo di diritto privato di eseguire i controlli (articolo 55 capoverso 1 LDerr; articolo 38 capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali [RS 455]; articolo 7 capoverso 1 della legge sulle epizootie [RS 916.40]). L'articolo 9 elenca i criteri per avvalersi di questa possibilità e le responsabilità che devono essere assunte dall'autorità cantonale di esecuzione. In questo contesto, è inoltre necessario tener conto delle disposizioni e delle restrizioni imposte dalla legislazione specifica (p.es. art. 55 LDerr).

Sezione 4 Disposizioni specifiche per la produzione primaria (articoli 10–16)

La sezione 4 contiene disposizioni che vengono applicate esclusivamente ai controlli nel settore della produzione primaria. Le disposizioni pertinenti, il cui rispetto deve essere controllato, sono specificate nell'allegato 2 (art. 10). Questi controlli devono essere coordinati in modo tale che le imprese non subiscano in linea di principio più di un controllo all'anno. È inoltre garantito il coordinamento con le ordinanze il cui rispetto è soggetto a controlli ai sensi dell'OCOC (art. 11).

Nel caso della produzione primaria animale, deve inoltre essere possibile effettuare un controllo detto amministrativo ai sensi dell'articolo 3 lettera g a titolo del controllo di base (art. 12), a condizione che negli ultimi due controlli in loco siano state rilevate solo inadempienze di trascurabile importanza. Il controllo amministrativo si basa sulle informazioni disponibili senza doversi recare sul sito dell'azienda agricola, per esempio sui dati registrati nelle varie banche dati specifiche della Confederazione. Tutte le informazioni disponibili di queste diverse banche dati possono essere utilizzate per i controlli amministrativi.

L'articolo 13 specifica il numero minimo di controlli senza preavviso. I risultati di tutti i controlli, inclusi dei motivi dei controlli di cui all'articolo 3, devono essere registrati dalle autorità di controllo nel sistema informativo Acontrol o a esso trasmessi tramite interfaccia. Il trattamento successivo dei controlli, per esempio l'ordinazione di misure, avviene invece nel sistema d'informazione ASAN (art. 14). Queste persone addette ai controlli devono infine essere obbligate, in determinate circostanze, a notificare alle altre autorità eventuali infrazioni riscontrate (art. 15).

Nel settore della produzione primaria animale, l'ordinanza consente all'USAV di istituire, in collaborazione con le autorità cantonali, programmi prioritari intesi a risolvere in modo mirato le inadempienze specifiche alla normativa sulla protezione degli animali individuate dalle autorità competenti (art. 16). In questo contesto si specifica che una percentuale definita delle imprese che detengono una determinata specie di animali deve essere controllata sulla base di punti di controllo concreti. L'USAV emana prescrizioni tecniche al riguardo nelle direttive tecniche (cpv. 2).

Sezione 5 Altre disposizioni

Articolo 17 Programmi nazionali di controllo

L'articolo 17 concretizza l'articolo 42, capoversi 2 e 3 lettera b LDerr e prevede il coordinamento dei programmi nazionali di controllo. La terminologia è stata adattata al nuovo contesto internazionale.



Il capoverso 2 descrive le due categorie di programmi di controllo che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione. La lettera a si riferisce ai programmi che la Svizzera attua per rispettare gli accordi sottoscritti a livello internazionale, come il Protocollo sull'acqua e la salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (RS 0.814.201) o l'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Per questa prima categoria numero e tipo di campioni, in linea di principio, sono predefiniti dagli accordi in questione. L'attuazione di questi programmi di controllo è spesso un requisito dell'accordo internazionale in questione per consentire l'esportazione di derrate alimentari svizzere verso altri paesi vincolati dall'accordo.

Articolo 18 Raccolta di informazioni e dati

Questa raccolta di informazioni e dati è già presente nella versione entrata in vigore il 1° maggio 2017. La terminologia è stata adattata al nuovo contesto internazionale. I dati qui menzionati e le modalità del loro trattamento sono descritti negli articoli 59 e seguenti della LDerr e negli articoli 165c e 165d LAgr.

Sezione 6 Rapporti

Articolo 19 Rapporto annuale

L'articolo 19 definisce il contenuto del rapporto annuale sull'attuazione del PCNP, che è armonizzato in particolare all'articolo 113 del regolamento (UE) n. 2017/625. Questo rapporto annuale è redatto dall'UFAL sulla base delle informazioni fornite dalle autorità federali e cantonali. Indica in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi operativi e strategici stabiliti nel PCNP. Descrive inoltre brevemente gli indicatori di performance utilizzati, a meno che non siano già descritti nel piano stesso. Per i controlli programmati, il rapporto indica in che misura gli obiettivi fissati per la frequenza e l'intensità dei controlli sono stati raggiunti. Per i controlli non programmati, ne spiega brevemente la motivazione.

Articolo 20 Rapporti specifici

L'articolo precisa che i programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 18 devono essere oggetto di rapporti specifici. Questi rapporti vanno allestiti ogni anno. Devono tra l'altro fornire informazioni sui risultati dei controlli ufficiali effettuati nell'ambito del PCNP nell'anno precedente, chiarire il tipo e il numero di infrazioni rilevate dalle autorità competenti e le misure adottate per garantire l'efficiente attuazione del PCNP (cfr. anche l'art. 113 del regolamento (UE) n. 2017/625).

Sezione 7 Attuazione e sorveglianza dell'esecuzione

Articolo 21

L'articolo 21 stabilisce gli uffici federali incaricati di sorvegliare l'esecuzione dell'ordinanza.

Allegati

Allegato 1

Elenco 1: Per migliorare l'efficienza dei controlli igienici nella produzione primaria vegetale, la frequenza minima di questi controlli è ridotta a otto anni (invece che ogni quattro anni). Questo consentirà ai Cantoni di razionalizzare meglio i controlli di base in funzione dei rischi legati ai diversi tipi di produzione vegetale e di liberare risorse per rafforzare i controlli supplementari basati sul rischio individuale d'azienda (segnatamente nelle realtà in cui siano state rilevate carenze). Questa modifica va nello stesso senso dei cambiamenti apportati nel campo dei pagamenti diretti di cui alla nuova ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. Sarà così ancora possibile combinare i controlli igienici nella produzione vegetale con i controlli legati alla prova che le prestazioni ecologiche



sono rispettate (PER) o con i controlli veterinari ufficiali (ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2, dell'ordinanza concernente la produzione primaria [OPPrim, RS 916.020]).

D'altro canto, poiché le produzioni animale e vegetale sono spesso controllate separatamente, sono previste anche due soglie (o «cut-off») distinte a partire da cui le aziende annuali rientrano nella frequenza minima di controllo. Il criterio «più di 0,2 unità standard di manodopera (USM)», che è una delle condizioni di accesso ai pagamenti diretti, è soppresso perché non consente di fare una distinzione tra produzione animale e vegetale. Quindi, per il controllo della produzione animale, viene mantenuto soltanto il criterio «oltre 3 unità bestiame grosso (UBG)». Per il controllo della produzione vegetale viene introdotto un nuovo valore soglia unicamente basato sulla superficie: «oltre 5 ha di superficie coltiva aperta o oltre 50 are di colture speciali» (num. 1.1.1).

Questa modifica presenta il vantaggio di chiarire la situazione in particolare per le aziende con una superficie coltiva aperta ridotta e poche colture speciali: in queste aziende, la produzione vegetale non sarà più soggetta alla frequenza minima dei controlli, ma sarà soggetta a controlli secondo i criteri definiti dalle autorità cantonali competenti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2.

In futuro, le acquacolture (numero 1.2) saranno controllate ai sensi delle direttive del PCNP a partire da una produzione annua di 500 chilogrammi (legislazione attuale: 10 tonnellate). La modifica della quantità riflette le circostanze vigenti in Svizzera.

Elenco 2: La categoria «Commerciante o importatore di vegetali e prodotti vegetali» (num. 2.1) è stralciata, visto che le disposizioni della sezione 3 dell'OPCNP, a cui si riferisce l'allegato 1, non si applicano ai controlli di cui all'ordinanza sulla salute dei vegetali (v. art. 2 cpv. 3 lett. a). I commercianti o importatori di derrate alimentari di origine vegetale sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 20 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) e dunque inclusi nell'elenco 3 (categoria C e seguenti).

È stata precisata la definizione della categoria 2.10. Le aziende di esigua capacità ai sensi dell'articolo 3 lettera m dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS 817.190, OMCC) sono controllate con una frequenza definita ad hoc dal Cantone (articolo 55 OMCC).

Sono state aggiunte due nuove categorie (2.15 e 2.16) nel campo della sanità animale.

Elenco 3: è stata apportata qualche correzione minima all'elenco 3 (A104: nuova definizione; A104, 105 e 117: correzione rinvio ad altri elenchi; A214, B202: nuove categorie).

Allegato 2

L'allegato 2 contiene le ordinanze il cui rispetto deve essere controllato nel settore della produzione primaria.

Allegato 3

L'allegato 3 contiene l'elenco degli argomenti per i quali, in virtù di accordi internazionali, sono necessarie campagne nazionali sui prodotti (vedi spiegazioni dell'articolo 18).

Allegato 4

L'allegato 4 contiene le modifiche di altre ordinanze nel quadro della revisione dell'OPCN. Oltre ad aggiornare i riferimenti all'OPCN, sono state abrogate anche le disposizioni che disciplinano la registrazione dei dati di controllo e il coinvolgimento di organi di controllo di diritto privato. Questi due punti figurano ora nell'OPCNP (articoli 9 e 15) e possono quindi essere abrogati nelle corrispondenti ordinanze.



Nell'articolo 3 capoverso 2 dell'OPPrim, le eccezioni all'obbligo di registrazione devono essere adatte per le imprese attive nel settore della produzione primaria. Questo avviene in uno sforzo di armonizzazione con la statistica agricola e coerentemente con i nuovi valori soglia («cut-off») definiti nell'allegato 1 elenco 1 OPCNP per le aziende annuali. Con la nuova formulazione si mira a escludere dall'obbligo di notifica solo piccolissime aziende che eventualmente detengano un numero ristretto di animali da reddito poco diffusi in Svizzera (es. conigli, insetti), messi sul mercato in via diretta o tramite i dettaglianti locali.

Un nuovo articolo (art. 11) viene aggiunto all'OPPrim per dare all'UFAG la possibilità di approvare linee guida per una buona prassi procedurale nel settore della produzione primaria, come già è possibile nell'industria alimentare (art. 80 ODerr) e dei mangimi per animali (art. 55–56 dell'ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA; RS 916.307). L'approvazione dell'UFAG presuppone l'accordo dell'USAV, quando si tratta di settori che ricadono anche nel suo ambito di responsabilità. Tale aggiunta assicura una maggiore coerenza con il diritto europeo, visto che il capitolo corrispondente (capitolo III) dei regolamenti (CE) n. 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari)³ e (CE) n. 183/2005 (igiene dei mangimi)⁴ si applica anche alla produzione primaria. Le linee guida possono essere messe a punto dai rappresentanti dei diversi settori della produzione primaria tenendo conto delle regole procedurali pertinenti del Codex Alimentarius e delle raccomandazioni nell'allegato I parte B dei due regolamenti UE citati. L'UFAG, eventualmente con il coinvolgimento dell'USAV, può anche autorizzare delle direttive comunitarie approvate dalle autorità dell'UE. La loro osservanza è facoltativa.

Infine, nelle versioni francese e italiana dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS 172.212.1), il nome dell'Unità federale per la filiera agroalimentare viene modificato (precedentemente Unità federale per la catena alimentare).

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni

Le modifiche dei controlli nella produzione primaria dovrebbero permettere una leggera riduzione del carico di lavoro delle autorità interessate.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La revisione proposta è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

3 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

4 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.